





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI PADOVA**  
**SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro dott. [REDACTED], ha pronunciato la seguente

**SENTENZA A VERBALE**

nella causa iscritta al ruolo al n. 2435/2022 R.G., promossa da

[REDACTED] (avv. [REDACTED])

**ricorrente**

contro

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE (avv. [REDACTED])

**convenuto**

OGGETTO: **GPS**

CONCLUSIONI DELL'ATTORE: in atti.

CONCLUSIONI DEL CONVENUTO: in atti.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

**La ricorrente ha chiesto** accertato e dichiarato che i provvedimenti di esclusione dalla graduatoria sono illegittimi in quanto adottati in violazione dell'OM 112/22 per i plurimi motivi di illegittimità esposti nel ricorso, ovvero per la previsione dei requisiti di accesso contenuti nelle nuove tabelle del DM 259/2017, voglia disapplicarli, o annullarli o riformarli e conseguentemente ordinando l'inserimento o il reinserimento della ricorrente nelle GPS per la classe di insegnamento A010, riattribuendo alla ricorrente i 43 punti maturati alla data del settembre 2020.

Il MIUR si è costituito per il rigetto della domanda.

La causa è stata discussa.

Si osserva che in base alla interpretazione della normativa che disciplina l'inserimento degli aspiranti nelle graduatorie GPS la ricorrente è stata esclusa dal MIUR con provv.to del 18.8.22 dall'insegnamento per la classe A010 in quanto e' stato ritenuto che oltre alla laurea in architettura



vecchio ordinamento posseduta dalla ricorrente fosse necessario il diploma di maturità artistica con indirizzo grafico.

La ricorrente allega di essere in possesso di laurea in architettura vecchio ordinamento, di aver già insegnato per la classe A10 in anni precedenti fino al 2020 (ultima nomina presso l'██████████) e che la tabella di riferimento classe A10 contenuta nel DM 259/2017 separa nettamente anche semanticamente le due ipotesi di ammissione, così prevedendo: Laurea in Architettura ; Diploma di Accademia di belle arti o Diploma di Istituto Superiore delle Industrie Artistiche (1), (dove la nota richiede per questi ulteriori titoli anche il possesso congiunto anche il possesso di diploma di maturità artistica con indirizzo grafico.).

Il Miur allega precedente sfavorevole di questo Tribunale riguardante la precedente GPS nel periodo di relativa validità.

Si osserva in proposito che in merito ad un analogo caso il TAR Liguria 897/2021 confermato da TAR Liguria sent 991/22 allegata al ricorso ha rilevato “l'Amministrazione contesta alla docente, titolare di laurea in architettura vecchio ordinamento, il mancato possesso di uno dei diplomi di maturità elencati, per la classe A010, nella nota n. 1 della tabella A allegata al suddetto D.M. n. 259/2017; il rinvio alla predetta nota n. 1 è inserito in calce non già alla laurea in architettura, bensì ai diplomi di accademia di belle arti e di istituto superiore delle industrie artistiche;

Considerato che il primo titolo accademico risulta diviso dagli altri due da un “punto e virgola”, sì che, già sul piano dell'interpretazione letterale, appare dubbia la necessità che i titoli di istruzione secondaria di cui alla nota n. 1 debbano aggiungersi alla laurea in architettura (mentre per altre classi di concorso, quali A03, A04, A05, A06, A07 e A08, l'applicazione delle note limitative anche alla laurea in architettura è resa inequivoca dal fatto che il titolo in questione è affiancato agli altri mediante una “o” oppure una semplice “virgola”);

Considerato altresì che il richiamo della difesa erariale alla previgente tabella A di cui al D.M. n. 39/1998 (che poneva sullo stesso piano la laurea in architettura, il diploma di accademia di belle arti e il diploma di istituto superiore delle industrie artistiche, separandoli con una “o” disgiuntiva), lungi dal corroborare la tesi della resistente, pare invece confortare l'assunto ricorsuale, perché il MIUR, in sede di revisione dei titoli di accesso al concorso, ha introdotto il citato segno di interpunzione, creando così uno iato fra il titolo universitario e quelli degli istituti di alta formazione;

Ritenuto in ogni caso che il ricorso meriti accoglimento sotto il dirimente profilo dell'affidamento ingenerato nella deducente dal fatto di essere da anni inserita nelle graduatorie scolastiche per le supplenze e di avere ricevuto plurimi incarichi di insegnamento nella classe di concorso in parola (l'ultimo dei quali con contratto del 6 settembre 2021) (cfr. Cons. St., sez. VI, 24 febbraio 2014, n. 864);

precisato che l'annullamento del provvedimento gravato comporta, oltre al reinserimento della ricorrente in graduatoria, la restituzione della facoltà di esprimere le preferenze per la provincia e per l'istituto di destinazione..” (v. sent. citata).

Con riferimento all'odierno caso all'attenzione del giudicante si ritiene che, conformemente a quanto deciso dal TAR Liguria, sia in base al principio della tutela dell'affidamento che soprattutto della prevalenza ed assorbenza del diploma di laurea rispetto al semplice diploma di maturità, debba riconoscersi il diritto della ricorrente ad essere inserita in graduatoria per la classe di concorso A10. Un'interpretazione diversa sarebbe illogica e discriminatoria perché per prima cosa porrebbe nella gerarchia dei titoli di studio addirittura su un piano pari o superiore il diploma di maturità o di un semplice indirizzo rispetto alla laurea e poi subordinerebbe la validità del diploma di laurea ad ogni successiva modifica od aggiornamento dei DM e OM contenenti le Tabelle dei titoli necessari per accedere ad una determinata classe di insegnamento con totale incertezza circa la validità legale del



titolo di laurea medesimo che verrebbe così privato di valore legale in base all'adozione di successivi atti amministrativi del MIUR o peggio ancora subordinando l'accesso all'insegnamento all'interpretazione soggettiva dei titoli da parte dei singoli dirigenti scolastici.

Non c'è litispendenza in relazione al giudizio pendente presso la C.A. di Venezia in quanto l'oggetto è diverso poiché trattasi di graduatorie relative a diversi periodi di vigenza.

Spese secondo soccombenza.

**P.Q.M.**

**Il Giudice, contrariis reictis, accertato e dichiarato che i provvedimenti di esclusione dalla graduatoria della ricorrente sono illegittimi rispetto alla previsione dei requisiti di accesso contenuti nelle nuove tabelle del DM 259/2017, li disapplica, e conseguentemente accerta il diritto della ricorrente al reinserimento nelle GPS per la classe di insegnamento A010, con diritto alla riattribuzione alla ricorrente dei 43 punti maturati alla data del settembre 2020; condanna il MIUR a rifondere alla ricorrente le spese di lite liquidate in euro [REDACTED] di compensi oltre spese generali iva e cpa.**

Padova, 06/06/2024

Il Giudice

Dott. [REDACTED]

